

05922-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 255/2021
RENATA SESSA		UP - 27/01/2021
IRENE SCORDAMAGLIA		R.G.N. 1506/2020
ELISABETTA MARIA MOROSINI	- Relatore -	
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE di APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, quale giudice di rinvio – previa riqualificazione del fatto in termini di possesso di arma comune da sparo (invece che di arma da guerra), riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato, già giudicato, ritenuto più grave – ha rideterminato in mesi sei di reclusione la pena inflitta a (omissis) per aver illegalmente detenuto una pistola semiautomatica Beretta, calibro 7,65 completa di

silenziatore. La medesima Corte investita di specifico motivo di appello ha riconosciuto la sussistenza della recidiva specifica, infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in punto di riconoscimento della recidiva.

Sostiene il ricorrente che:

- il reato "fondante" della recidiva specifica e infraquinquennale sarebbe quello di aver ricevuto da terzi e portato in luogo pubblico la pistola semiautomatica Beretta, calibro 7,65 e il silenziatore, la cui detenzione forma oggetto di questo processo;

- sia i reati giudicati sia quello per cui si procede sono stati commessi il 24 maggio 2012;

- la condanna per il reato fondante è divenuta definitiva il 21 ottobre 2014, in epoca successiva alla commissione del reato cd. "espressivo" oggetto del presente processo;

- in tale situazione la recidiva non è configurabile.

3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. "rito scritto" ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. Il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive, articolate, conclusioni in epigrafe trascritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, il problema non è quello della compatibilità tra recidiva e continuazione, ma quello temporale, nel senso che non è possibile riconoscere la recidiva in relazione a un reato per il quale la condanna sia divenuta definitiva dopo la commissione del reato per cui è processo.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è chiara.

A mente dell'art. 99, comma secondo cod. pen. il presupposto cd. "formale" della recidiva specifica e infraquinquennale è rappresentato dalla circostanza che il nuovo delitto non colposo della medesima indole venga commesso entro i cinque anni successivi alla condanna precedente.

Detto in altre parole, occorre che nell'arco di cinque anni antecedenti rispetto alla data di commissione del nuovo delitto non colposo, cd. "espressivo", sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna per il delitto cd. "fondante" (da ultimo Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692).

Invero «in tanto può ritenersi configurabile la recidiva, in quanto il nuovo reato sia stato commesso dopo che la precedente o le precedenti condanne siano diventate irrevocabili. E ciò, al di là del dato normativo testuale (l'art. 99, co. 2 n. 2, c.p. fa riferimento alla "condanna precedente" e non alla data di commissione del reato, così come qualità di recidivo semplice ex art. 99 co. 1 c.p. è connessa alla necessaria qualità di "condannato" del soggetto cui tale qualità è riferita), per il semplice motivo che solo il definitivo accertamento di una pregressa responsabilità penale può legittimare il giudizio di maggiore pericolosità sociale del soggetto insito nella recidiva e della sua eventuale incidenza nella definizione del trattamento sanzionatorio. Profilo cui si coniuga [...] l'ineludibile esigenza che l'autore del "nuovo" reato sia posto in grado di conoscere tutte le conseguenze penali derivanti da precedenti giudicati (commissione di altri reati "precedenti" per anteriore passaggio in giudicato delle relative condanne) e, quindi, anche il proprio status di recidivo reiterato» (Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681).

3. Nel caso in rassegna il reato "fondante" della recidiva specifica e infraquinquennale è quello di aver ricevuto da terzi e portato in luogo pubblico la pistola semiautomatica Beretta, calibro 7,65 e il silenziatore, arma e parti di armi rispetto ai quali, in questo processo, viene contestata la detenzione.

La condanna per il reato fondante è divenuta definitiva il 21 ottobre 2014, in epoca successiva al 24 maggio 2012, data di commissione del reato cd. "espressivo" oggetto del presente processo.

In tale situazione, richiamati i principi enucleati al paragrafo 2, la recidiva non è configurabile.

4. Esclusa la recidiva, in assenza di elementi che possano comportare una assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione, che, tenuto conto della data del commesso reato (24 maggio 2012) e dell'assenza di sospensioni, è spirato il 24 novembre 2019.

Al riguardo va evidenziato come sia errato il principio riportato nella intestazione della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio secondo cui *"la penale responsabilità dell'imputato è stata accertata con sentenza passata in giudicato sicché non vi è termine di prescrizione"* (pag. 1)

Con la sentenza rescindente la Corte di cassazione aveva annullato la condanna per il reato di detenzione di arma da guerra, per vizio di motivazione sulla esatta qualificazione giuridica del fatto.

La Corte di appello ha ritenuto di riqualificare il fatto come detenzione di arma comune da sparo.

In tale situazione non si è formato il "giudicato parziale" sulla responsabilità ex art. 624 cod. proc. pen., poiché questo presuppone la decisione di tutti i punti che costituiscono passaggio obbligato per la completa definizione dell'imputazione, fra i quali è ricompreso anche il profilo della sua configurazione giuridica; ne consegue che il giudice del merito è tenuto a rilevare la prescrizione del reato eventualmente maturata nel corso del giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 8462 del 29/01/2019, Gori, Rv. 276321).

Dunque il termine di prescrizione ha continuato a decorrere anche dopo la sentenza rescindente e durante il corso del successivo processo.


7. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 27/01/2021

Il Consigliere estensore
Elisabetta Maria Morosini



Il Presidente
Stefano Palla

